



Sentenza n. 109 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatrice e redattrice: Maria Rosaria San Giorgio
decisione del 16 aprile 2024, deposito del 24 giugno 2024
comunicato stampa del [24 giugno 2024](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso [n. 17 del 2023](#)

parole chiave:

DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO E DELLE REGIONI -
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

disposizioni impugnate:

- artt. 36 e 38 della legge della Regione Siciliana [22 febbraio 2023, n. 2](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 9 e 117, primo comma, della [Costituzione](#);
- artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo [15 maggio 1946, n. 455](#) (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale [26 febbraio 1948, n. 2](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale - cessata materia del contendere

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 36 e l'art. 38 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2.

Questa seconda norma consentiva, in tutto il territorio dei parchi naturali, la realizzazione di opere finalizzate alla ricerca scientifica, anche in deroga alle disposizioni di vincolo dettate dallo statuto del parco. Successivamente alla presentazione del ricorso, la norma è stata abrogata: di qui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Il censurato art. 36, invece, prevede la **proroga** al 30 aprile 2023 del **termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo (cosiddette concessioni balneari)** e la proroga alla stessa data del termine per la conferma, in forma telematica, dell'interesse alla utilizzazione del demanio marittimo. Ciò, secondo il ricorrente, **in violazione della direttiva *Bolkestein* n. 2006/123/CE che impone agli Stati membri dell'UE, con efficacia diretta, di mettere a gara le concessioni demaniali in scadenza, vietando il ricorso alle proroghe automatiche *ex lege***. Pertanto, esorbitando dalle proprie competenze

legislative, il legislatore siciliano si sarebbe posto in contrasto con gli artt. 14 e 17 dello Statuto di autonomia, nonché con l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

La Corte ritiene la questione **fondata** per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

Il giudice delle leggi ribadisce che, **nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, le norme dell'Unione europea munite di efficacia diretta, quali la direttiva *Bolkestein*, «rendono concretamente operativo il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost.»**, conducendo in tal modo alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme, anche regionali, ritenute incompatibili con il diritto dell'Unione europea.

La Corte, rammentato come questo percorso sia stato già seguito proprio in riferimento al tema delle concessioni demaniali e della loro durata, ritiene che la censurata ulteriore opportunità di proroga per il rinnovo di siffatte concessioni finisca per **perpetuare il regime di durata dei rapporti in corso, di fatto violando direttamente la normativa UE nella salvaguardia della concorrenza tra gli operatori economici che desiderino avere accesso al sistema delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo.**

Dorinda Caccioppo